Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Sabato, 27 novembre — Numero 280

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1648 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 agosto 1919, n. 1443, per il riscatto delle linee ferroviarie concesse alla Compagnia Reale delle ferrovie sarde;

Visto l'art. 4 del R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2550, per l'assunzione da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'esercizio delle linee ferroviarie anzidette;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, per l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai trasporti di persone e di cose in servizio interno sulle linee ferroviarie già concesse alla Compagnia Reale delle ferrovie sarde, sono estese le condizioni e tariffe, le concessioni speciali e successivi aumenti, che sono e saranno in vigore sulla rete continentale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA — MICHELI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1571 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge, testo unico, 6 gennaio 1918, n. 135, per le tasse sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi;

Visto il R. decreto legislativo 24 novembre 1919, numero 2163, allegato *H*;

Visti gli articoli 3 e 4 del regolamento approvato col R. decreto 31 agosto 1919, n. 642;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contrassegni delle tasse sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi per l'anno 1921 sono costituiti da uno scudo di forma ovale sagomata, con due alette laterali da servire per l'applicazione dei contrassegni stessi ai veicoli. Le alette sono a cerniera nei contrassegni per motocicli, automobili ed autoscafi in prova, fisse in tutti gli altri contrassegni.

Art. 2.

I distintivi particolari di ciascun contrassegno sono stabiliti dalla seguente tabella:

Specie dei contrassegni	Metallo di cui sono formati	Altezza dello scudo in millimetri	Disegni e leggende dello scudo	Fori praticati in ciascuna delle due alette dello scudo — Num.	Fori praticati in ciascuna delle due alette dello scudo — Avvertenze
Contrassegni per veicoli soggetti a tassa:					
a) Veicoli in libera circolazione.					
Per velocipedi:					
Ad un posto	Alluminio	45	In alto, tra rami di alloro, lo stemma Sabaudo. Sotto di questo una puleggia dentata unita con catena ad un rocchetto di trasmissione, posto in basso. Un nastro, su cui è impresso in cavo il millesimo 1921 e in rilievo la leggenda « Tassa sui velocipedi », circonda la catena sovrapponendosi alla puleggia dentata.	1	Il foro dell'aletta sinistra è parzialmente ostruito da una leggera striscia di alluminio che attraversa il foro medesimo.
A due posti	Id.	45	Come sopra, con l'aggiunta di una stella a traforo nel centro della catena e di un marchio, impresso sul rocchetto recante la Stella d'Italia e la leggenda « A due posti ».	1	Id.
A tre posti	Id.	45	Come sopra, con l'aggiunta di due stelle a traforo sotto la puleggia, in senso orizzontale, e di un marchio come sopra con la leggenda « A tre posti ».	1	Id.
Per velocipedi a più di tre posti si dovranno applicare più contrassegni corrispondenti al numero dei posti.					
Per motocicli uso privato	Id.	55	In alto lo stemma Sabaudo. Ad esso sottoposta una ruota di motociclo fiancheggiata da rami di alloro. Più sotto un nastro col millesimo 1921 impresso in cavo. In basso la leggenda in rilievo « Tassa sui motocicli ».	2	Tutti i fori senza alcuna ostruzione.
Per motocarrozzette uso privato	Id.	55	Come sopra, con l'aggiunta, sotto il nastro, di un marchio recante la Stella d'Italia e la leggenda « Motocarrozzette uso privato », fiancheggiato da due stelle a traforo.	2	Id.
Per motocarrozzette uso pubblico da piazza	Id.	55	Come sopra, con l'aggiunta, sotto il nastro, di un marchio come sopra con la leggenda « Motocarrozzette uso pubblico » e sotto una stella a traforo.	2	Id.
Per automobili:					
Ad uso privato	Id.	80	In alto lo stemma Sabaudo sormontato dall'Aquila romana. Più sotto una cartella recante in rilievo la leggenda « Tassa sugli automobili ». Nel centro un volano di sterzo fiancheggiato da rami di alloro. In basso altra cartella recante il millesimo 1921 impresso in cavo.	2	Id.

Specie dei contrassegni	Metallo di cui sono formati	Altezza dello scudo in millimetri	Disegni e leggende dello scudo	Fori praticati in ciascuna delle due alette dello scudo — Num.	Avvertenze
Ad uso pubblico	Alluminio	80	Come sopra, con l'aggiunta di una stella a traforo dentro il volano e di un marchio, in basso, recante la Stella d'Italia e la leggenda « Uso pubblico ».	2	Tutti i fori senza alcuna ostruzione.
Ad uso trasporto merci	Id.	80	Come sopra, con l'aggiunta di due stelle a traforo, una per ciascun lato dello sterzo, e di un marchio come sopra con la leggenda « Trasporto merci ».	2	Id.
Per autoscafi:					
Ad uso privato	Id.	80	Come per gli automobili, ma con la leggenda « Tassa sugli autoscafi »	2	Id.
Ad uso pubblico	Id.	80	Come sopra, con l'aggiunta di una stella dentro il volano e di un marchio come sopra con la leggenda « Uso pubblico »	2	Id.
b) Veicoli in circolazione di prova.					
Per motocicli	Ottone giallo oro	68	In alto la leggenda « Motocicli in prova »; nel centro il millesimo 1921 tra lo stemma Sabaudo ed una corona di alloro: in basso parte di una ruota motrice di motociclo con nastri al disotto	1	Id.
Per automobili	Id.	105	In alto, sopra la leggenda « Automobili in prova », è impresso il millesimo 1921 entro una targa tra rami di alloro; nel centro un nastro sul quale è praticata a traforo la sigla HP seguita o preceduta dal numero dei cavalli di forza (nelle misure stabilite dalla legge 21 settembre 1920, n. 1301)	2	Id.
Per autoscafi	Id.	105	Come per gli automobili in prova, ma con la leggenda « Autoscafi in prova »; nel nastro le stesse indicazioni a traforo	2	Id.
Contrassegni per veicoli esenti da tassa:					
Per velocipedi	Ottone giallo oro	76	Nel centro, in cavo, lo stemma Sabaudo sormontato dalla corona Reale, con in giro la leggenda « Veloc. Mot. Autom. »; in basso, sopra un nastro, è in rilievo la parola « Gratuiti »	2	Id.
Per automobili e motocicli	Ottone ossidato violaceo	76	Come sopra	2	Id.
Per autoscafi	Ottone nichelato	76	Come sopra, con l'aggiunta di un marchio portante la Testa d'Italia e la leggenda « Per autoscafi »	2	Id.

Art. 3.

I contrassegni per velocipedi dovranno essere consegnati, a chi si presenta per pagare le corrispondenti tasse, in condizione di pronta applicazione. Sarà quindi obbligo dei funzionari ed incaricati municipali, che riscuoteranno le tasse, di tagliare, nel momento della riscossione, la leggera striscia di alluminio che attraversa il foro di una delle alette dei contrassegni suddetti, rendendo così perfettamente libero il foro stesso. Gli acquirenti sono tenuti a rifiutare i contrassegni nei quali il taglio non sia stato eseguito.

Art. 4.

Agli effetti del cambio o rimborso, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento 13 agosto 1910, n. 642, non saranno accettati dall'Amministrazione del registro e delle ipoteche i contrassegni che non presentano tutte le condizioni di perfetta integrità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1636 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri della giustizia e affari di culto e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo di L. 92.000.000, stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035; 11 novembre 1917, n. 1831; 14 aprile 1918, n. 566; 14 luglio 1918, n. 1100; 15 settembre 1918, n. 1444, e i RR. decreti 20 luglio 1919, n. 1414, e 13 marzo 1920, n. 421, è aumentato di L. 25 milioni.

Art. 2.

L'aumento di 25 milioni di cui all'articolo precedente, unitamente alla parte disponibile del fondo di cui all'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1920, n. 421, sarà impiegato in anticipazioni alla Cassa provinciale di credito agrario di Basilicata e alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli per le Casse provinciali di Foggia, Bari e Campobasso, allo scopo di porle in grado di accordare le sovvenzioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1342.

Dette anticipazioni saranno concesse con decreti del ministro di agricoltura in relazione ai bisogni delle singole Casse.

Art. 3.

Fermo restando il disposto degli articoli 5 del Regio decreto-legge 22 giugno 1919, n. 1190, 8 del R decreto-legge 22 aprile 1920 n. 516, e 3 della legge 8 ottobre 1920, n. 1479, le anticipazioni sul fondo di cui all'art. 1 del presente decreto, accordate agli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali, dovranno essere restituite in sei rate a scadere al 31 dicembre degli anni 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 e 1926.

La misura delle dette rate e la ripartizione del fondo residuante tra i predetti Istituti di credito agrario saranno ogni anno disposti con decreti del ministro di agricoltura, di concerto con quello del tesoro.

Art. 4.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli potrà destinare i fondi di cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1911, n. 70, che risultino esuberanti ai bisogni di una Provincia, ad operazioni di credito agrario, in altre Provincie, nelle quali la dotazione, assegnata alla rispettiva Cassa agraria, si dimostri insufficiente.

Art. 5.

Il rimborso delle sovvenzioni per cerealicultura, accordate coi fondi di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà fatto con le norme dei decreti Luogotenenziali 10 giugno 1917 e 30 giugno 1918, nn. 925 e 1025, in quanto applicabili.

L'aggio di riscossione sarà a carico dei mutuatari.

Art. 6.

Nei casi di rimando e ratizzazione del debito degli agricoltori danneggiati dalla siccità, a' sensi del Regio decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1342, le relative cambiali conserveranno, senza bisogno di protesto nè di precetto, la loro efficacia a tutti gli effetti del pagamento delle quote rateali.

Sulle cambiali, e con riferimento al presente decreto, saranno dall'Istituto sovventore annotate le scadenze delle singole annualità, nonchè la data dei rispettivi pagamenti.

Art. 7.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — FERA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 agosto 1920, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto successivo, reg. n. 17 lavori pubblici, foglio n. 6683; con il quale fu nominato, tra l'altro, membro supplente in rappresentanza delle aziende esercenti nella Commissione locale di equo trattamento di Bologna il sig. ing. Eugenio Guastalla;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni del predetto ing. Guastalla, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota 6 ottobre 1920, n. 13169-73 della Commissione per l'equo trattamento;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ing. Pietro Ceccacci è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, membro supplente in rappresentanza delle aziende esercenti nella Commissione locale di equo trattamento di Bologna, in sostituzione dell'ing. Eugenio Guastalla predetto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

IL COMMISSARIO GENERALE
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

In virtù dei poteri conferiti con l'art. 2 della legge 30 settembre 1920, n. 1349;

Visto l'art. 17 del decreto commissariale 2 novembre 1920, relativo agli Enti autonomi di consumo e ai Consorzi volontari;

Ritenuto che l'abrogazione del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 723, deve essere limitata, nei suoi effetti, agli Enti autonomi di consumo;

Decreta:

A modificazione dell'art. 17 del decreto commissariale 2 novembre 1920, le disposizioni del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 723, restano in vigore per le cooperative di consumo legalmente costituite e loro Consorzi.

Roma, 25 novembre 1920.

Il commissario generale
SOLERI

MINISTERO DELL'INTERNO

I.

Ricompense ai benemeriti della salute pubblica.

Sono state conferite:

1. Con Regi decreti 19 settembre 1920:

La medaglia d'argento ai benemeriti della salute pubblica: alla memoria del dott. Savarese Ferdinando e del sig. Donato Andrea; e a:

Janni Armando — Simoncini dott. Giovanni Battista.

La medaglia di bronzo a:

Balladore Pallieri dott. Lorenzo — Colao dott Giuseppe — Cortesi dott. Giuseppe — Damiani Giuseppe — De Rosa dott. Cesare — Gentile dott. Alberto — Gentile Gaetano — Guarnotta dott. Gaspare — Imperato dott. Luigi — Solimene dott. Achille — Tommasi Crudeli dott. Corrado — Zamorani dott. Vittore.

La attestazione di pubblica benemerenza a:

Brini Carlo — Damiani Benedetto — La Macchia dott. Michele — Leone Francesco — Maiolini Giovanni — Malizio Francesco — Manonti Riccardo — Margiotta Gennaro — Mustone Domenico — Pellegrini Vito — Perego Riccardo — Pucci dott. Egidio — Reciputi Emilio — Roglia Carlo — Ruello Giuseppe — Sbalchiero Antonio — Tomasi Antonio — Trento Giuseppe.

2. Con R. decreto del 26 settembre 1920, in luogo delle ricompense di minor grado, rispettivamente assegnate con decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918:

La medaglia d'oro a:

Giardina dott. Giuseppe — Lustig dott. Alessandro.

La medaglia d'argento a:

Petitti di Roreto Carlo.

3. Con R. decreto 15 ottobre 1920:

La medaglia d'argento a:

De Vivo dott. Ettore — Giacanelli dott. Vittor Ugo — Gualdi dottor Tito — Martoglio dott. Ferdinando — Pastore Luigi — Pecori dott. Giuseppe — Ravicini dott. Serafino — Vergna dottor Antonio.

La medaglia di bronzo a:

Cuomo Alfonso — Escalar dott. Gioacchino — Giamporcaro dottor Angelo — Gracolici dott. Salvatore — Pasella dott. Pasquale — Salvadori Tullio — Savà dott. Francesco.

La attestazione di pubblica benemerenza a:

Bernago Ambrogio — Gionfrido Michele — Marabotto Federico — Santaniello Vincenzo.

4. Con R. decreto 18 novembre 1920:

La medaglia d'argento a:

Benedittich Luciano — Ciauri dott. Rosolino — Lazzari Egisto — Leonetti dott. Matteo — Vassallo dott. Arturo.

La medaglia di bronzo a:

Dandoli Pietro — D'Avanzo Antonio — Fulciniti Rocco — Gallina dott. Ernesto — Manucci Alfredo — Saracino Savino — Scarnati dott. Francesco — Zanti dott. Piero.

La attestazione di pubblica benemerenza a:

Cagliari Giovanni — Castiello Costantino — Coporta Antonio — Corvetti Gioacchino — Felice dott. Francesco — Gay Cesare — Ignaccolo dott. Vincenzo — Lognani Attilio — Tempesti Adenio — Zafferi Amedeo.

II.

Medaglie al merito della sanità pubblica.

Sono state conferite:

1. Con R. decreto 29 agosto 1920:

La medaglia d'oro al merito della sanità pubblica alla signora Drake Rae Dula.

2. Con R. decreto 19 settembre 1920:

La medaglia d'argento al dott. Grassi Arturo.

3. Con R. decreto 7 novembre 1920:

La medaglia d'oro alla signorina Hoit Winifred.

4. Con R. decreto 18 novembre 1920:

La medaglia di bronzo a:

Buonanni Giulia — Di Vennera dott. Vincenzo.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 25 novembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	163 90	Berlino	38 10
Londra	94 84	Vienna	8 —
Svizzera	421 23	Praga	—
Spagna	351 —	New York	27 09

Oro 376 025

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	75 36	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 80	—

Corso medio dei cambi
del giorno 26 novembre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	163 88	Berlino	38 48
Londra	94 93	Vienna	—
Svizzera	424 50	Praga	33 25
Spagna	350 60	New York	27 08

Oro 376 58

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	75 32	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 60	—

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 14).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4247 — Data della ricevuta: 25 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Berardi Luigi fu Gioacchino — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 94,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4248 — Data della ricevuta: 24 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Berardi Luigi fu Gioacchino — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 300 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4249 — Data della ricevuta: 24 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Berardi Luigi fu Gioacchino — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 6000 — Consolidato 4,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3041 — Data della ricevuta: 2 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Carabona Francesco fu Adelelmo — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 94,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 265 — Data della ricevuta: 12 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione della ricevuta: rag. Iginio Flamini per conto del comune di Matera — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 300 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 — Data della ricevuta: 30 gennaio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: Finotti Antonio — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 11 — Ammontare della rendita L. 345 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 novembre 1920.

Il direttore generale
Garbazzi.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con R. decreto del 25 marzo 1920:

Dominici Giulia, telefonista a L. 1200, è richiamata in attività di servizio dall'8 marzo 1920.

Dal Min Maria, telefonista a L. 1600, è richiamata in attività di servizio dal 1° marzo 1920.

Monti Vittoria, nata Paladini, telefonista a L. 1600, è richiamata in attività di servizio dall'8 marzo 1920.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Ruggiero Rachele, nata Villa, telefonista a L. 1600, è richiamata in attività di servizio dal 15 marzo 1920.

Vicino Margherita, telefonista a L. 1600, è richiamata in attività di servizio dal 16 marzo 1920.

Tassini Angela, telefonista a L. 1600, è richiamata in attività di servizio dal 15 marzo 1920.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Di Maio Ofelia, nata Valeriani, telefonista a L. 1600, è richiamata in attività di servizio dal 22 marzo 1920.

Beretta Maria, telefonista a L. 1600, è richiamata in attività di ser-

Con R. decreto del 15 aprile 1920:

Quaglia Olga, telefonista a L. 1600, è richiamata in attività di servizio dal 24 marzo 1920.

Cerchiara Rina, nata Targetti, telefonista a L. 1400, è richiamata in attività di servizio dal 25 marzo 1920.

Con R. decreto del 25 aprile 1920:

Scarano Filippo, applicato a L. 2100, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in attività di servizio dal 1° aprile 1920; per l'interruzione prende posto in ruolo dopo Sabatino Giovanni.

Franco Giulia, nata Comotti, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 1° aprile 1920; per l'interruzione prende posto in ruolo dopo Migliorini Raffaele.

Galbiati Giulia, nata Porro, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 14 aprile 1920; per l'interruzione prende posto in ruolo dopo Lopresti Ezelina, nata Caffè.

Maffetti Teresa, nata Novellini, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 13 aprile 1920.

Dall'Aglio Dosolina, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° aprile 1920.

Con R. decreto del 9 aprile 1920:

Gori Angela, nata Castaner, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 15 aprile 1920.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Ortolani Emma, nata Renna, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 24 marzo 1920.

Con R. decreto del 27 giugno 1920:

Lippi Rosa, nata Meriggio, telefonista a L. 1800, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 10 giugno 1920.

Leveroni Adelina, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° giugno 1920.

Lombardo Fiorentino Ugo, telefonista a L. 1200, è collocato in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° luglio 1920.

Con decreto Ministeriale del 23 giugno 1920:

Silvola Aurora, nata Serra, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° giugno 1920.

Con R. decreto del 4 luglio 1920:

Zarri Elvira, nata Manfredini, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° giugno 1920.

Con R. decreto del 15 luglio 1920:

Andriolo Stagno Maria, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 15 giugno 1920.

Chierici Angiola, nata Vietti, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 10 giugno 1920.

Con R. decreto del 22 luglio 1920:

Checcacci Rina, nata Pecchioli, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 12 giugno 1920.

Mirabelli Maria, nata Borio, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° luglio 1920.

Cechininti Giulia, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa

Papa Anna, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° luglio 1920.

Rattellini Annita, nata Cocchi, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° luglio 1920.

Con R. decreto del 25 luglio 1920:

Celeghini Filomena, nata Da Ros, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 21 giugno 1920.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Grandi Virginia, nata Freschi, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 5 giugno 1920.

Fineschi Ida, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 7 luglio 1920.

Con R. decreto del 31 luglio 1920:

Vannini Egle, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 7 luglio 1920.

Con R. decreto del 14 agosto 1920:

Cattoretti Giuditta, nata Tartaglino, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° giugno 1920.

Paoli Clara, nata Baracchi, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 26 luglio 1920.

Torre Vittoria, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 16 giugno 1920.

Torti Beatrice, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 6 luglio 1920.

Boassi Anna, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 luglio 1920.

Schiavini Angela Erminia, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 16 luglio 1920.

Malvisini Maria, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 luglio 1920.

Perticaroli Italia, nata Trombettoni, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 giugno 1920.

Con R. decreto del 18 agosto 1920:

Martinelli Flora, nata Chiara, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° giugno 1920.

Sassoli Maria, nata Lambertini, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 6 luglio 1920.

Scotti Angela, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° agosto 1920.

Sisto Ines, nata Petracchini, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° agosto 1920.

Con decreto Ministeriale del 7 giugno 1920:

Torre Anna, nata Ruffino, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia, dal 24 aprile 1920.

Con R. decreto del 10 giugno 1920:

Ruberti Maria, nata Dionisi, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia, dal 1° maggio 1920.

Fiorito Ines, nata Valentino, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia, dal 13 maggio 1920.

Paolini Partenope, nata Ossella, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia, dal 1° maggio 1920.

Polara Grazia, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa di autorità per motivi di malattia dal 1° maggio 1920.

Palladino Ida, nata Capilongo, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 5 maggio 1920.

CONCORSI

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Pozzallo	Modica	1	Dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17; dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 19
Bassignano	Alessandria	1	Tutti i venerdì e le domeniche dalle ore 9 alle 14
Bosco Marengo	Alessandria	1	Tutte le domeniche dalle ore 9 alle 16
Volpedo	Alessandria	1	Tutti i giovedì dalle ore 9 alle 17
Satriano di Lucania	Potenza	1	Tutti i martedì e giovedì dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 13 alle 20
Agordo	Belluno	1	Lunedì, martedì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle ore 16 - La domenica dalle ore 9 alle 12
Mel	Belluno	1	Lunedì, martedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16 - La domenica dalle ore 9 alle 12
Lugnano in Teverina	Spoleto	1	Domenica dalle ore 9 alle 13
Conselve	Padova	1	Mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 - Domenica dalle ore 9 alle 12
Sant'Angelo dei Lombardi	Sant'Angelo dei Lombardi	1	Sabato, domenica e lunedì dalle ore 9 alle 14

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra:

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza e delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione e di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'articolo 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e, a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.